



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

**Avviso di selezione di laureati in giurisprudenza per l'accesso ad un tirocinio di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e s.m.i.**

Visto l'art. 73 D.L. 21/06/2013 n.69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e s.m.i., è indetta, per l'anno 2017, una selezione pubblica di laureati in giurisprudenza per n.2 (due) unità da avviare, a domanda e per una sola volta, al tirocinio di formazione teorico-pratica della durata di 18 (diciotto) mesi presso la Procura della Repubblica di Asti<sup>1</sup>.

### **Art. 1 - REQUISITI**

Per essere ammessi alla selezione in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale.
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.
- non aver compiuto i trenta anni di età.
- possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso in cui non sia possibile avviare al tirocinio di formazione tutti gli aspiranti muniti degli anzidetti requisiti, costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine, la media degli esami indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal precedente periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

### **Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento, anch'esso sottoscritto, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata a mano presso la Procura della Repubblica di Asti Segreteria degli affari generali via Govone n. 9 - Asti - cap 14100 (rif.to Dr. Ferdinando FRANCO tel. 0141/388348 \*\* email [ferdinando.franco@giustizia.it](mailto:ferdinando.franco@giustizia.it) - Dr. Gabriele MARONI tel. 0141/388361 \*\* email [gabriele.maroni@giustizia.it](mailto:gabriele.maroni@giustizia.it)), ovvero spedita, a tale indirizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 15/09/2017.**

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno considerate irricevibili anche se inviate per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la redazione della domanda andrà utilizzato il modello allegato al presente avviso.

Alla domanda occorrerà allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 1, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

---

<sup>1</sup> D'ora in avanti: l'Ufficio

Nella domanda potrà essere espressa una preferenza per la materia o il settore ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, verrà redatta una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione che, unitamente all'avviso della data d'inizio del tirocinio, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ufficio **entro il 15/10/2017**.

Per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito di espressa (o di fatto) rinuncia di coloro che sono ammessi al tirocinio si procederà allo "scorrimento" della graduatoria.

### **Art. 3 - MAGISTRATI FORMATORI**

Gli ammessi al tirocinio sono "*affidati*" -in numero non superiore a 2 unità- ad un magistrato formatore dell'Ufficio che si è reso disponibile ovvero designato dal Procuratore.

Solo negli ultimi sei mesi del percorso formativo il magistrato formatore può chiedere l'assegnazione di un nuovo soggetto ammesso al tirocinio, per garantire continuità nell'attività di assistenza.

Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dal tirocinante (o dai tirocinanti) a lui "*affidati*".

Al termine del tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività dal tirocinante, che è trasmessa al Procuratore.

### **Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

**Il tirocinio di formazione teorico-pratica ha la durata di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 (novecento) ore annue.**

Le modalità di frequenza del tirocinio sono da concordare con il magistrato formatore che attesterà, mensilmente, la presenza giornaliera del tirocinante.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato formatore nello svolgimento delle attività ordinarie.

In particolare i tirocinanti collaborano con il magistrato formatore nei seguenti compiti:

- ricerche delle fonti normative, principali e secondarie;
- ricerche di giurisprudenza e/o dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
- collaborazione nell'attività di segreteria secondo le indicazioni fornite dal magistrato;
- redazione di bozze di atti di competenza del Pubblico Ministero, incluse le richieste di: archiviazione, rinvio a giudizio ordinario, decreto penale di condanna, giudizio immediato, convalida del fermo o dell'arresto);
- preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dallo stesso;
- esame delle decisioni adottate dagli organi giudicanti ed eventuale redazione di atti di impugnazione;
- collaborazione con il magistrato nella redazione di pareri;
- partecipazione alle udienze penali e civili;
- altri compiti disposti dal magistrato quali ad es. l'affiancamento ai componenti della segreteria esecuzione penale per l'adozione di provvedimenti di cumulo di pene, di esecuzione di misure di sicurezza, ecc.; ovvero relativi ad adempimenti in materia civile.

L'Ufficio fornisce le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore, anche su proposta del magistrato formatore, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

### **Art. 5 - OBBLIGHI DEI TIROCINANTI**

L'attività degli ammessi al tirocinio si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività ed astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli ammessi al tirocinio possono accedere ai fascicoli processuali salvo il caso in cui esista o sorga un conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dai legali ove essi svolgono pratica forense.

Gli ammessi al tirocinio non possono esercitare attività professionale innanzi l'Ufficio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da tali parti qualsiasi incarico professionale.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

#### **Art. 6 - BORSE DI STUDIO**

Il tirocinio di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte dell'Ufficio e non comporta la costituzione di alcun rapporto di impiego o lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi al tirocinio può essere attribuita, in presenza delle condizioni previste, una borsa di studio per la quale il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina annualmente:

- l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio sulla base delle risorse disponibili;
- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio;
- l'importo e la durata della borsa di studio.

#### **Art. 7 - ESITO DEL TIROCINIO**

L'esito positivo del tirocinio formativo:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

#### **Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni dell' art. 73 D.L. 21/06/2013 n.69 e s.m.i. .

Asti 5 luglio 2017

Il Procuratore della Repubblica  
Alberto Perduca